



TRIBUNALE DI BARCELLONA P. G.

Il Giudice del Lavoro

letti gli atti del procedimento iscritto al n. [REDACTED]/2018 R.G.;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5 luglio 2018;

rilevato che con ricorso depositato il 7 giugno 2018 [REDACTED] -
premessi di essere stata assunta a tempo indeterminato quale docente di scuola primaria su
posto di sostegno per minorati psicofisici, di essere titolare a Roma e di avere inoltrato
domanda di trasferimento interprovinciale per l'a.s. 2018/2019 con indicazione della
precedenza *ex art. 33, comma 5, legge n. 104/1992* per il padre disabile - ha avanzato nei
confronti del M.I.U.R., dell'U.S.R. per il Lazio, degli Ambiti Territoriali di Roma e Messina,
e di tutti i potenziali controinteressati, istanza di provvedimento cautelare, tesa ad ottenere in
via d'urgenza l'accertamento del proprio diritto al trasferimento anche in soprannumero
presso l'ambito 0015 della provincia di Messina o uno degli altri indicati in domanda, previa
disapplicazione del bollettino pubblicato il 1 giugno 2018 e della relativa comunicazione
negativa trasmessa in pari data via mail;

che, alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase e salva la più
approfondita valutazione da farsi in quella di merito, è dato ravvisare il *fumus boni iuris*,
quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio;

che le circostanze di fatto dedotte in ricorso risultano documentalmente provate e non
sono state in alcun modo contestate;

che la norma speciale di cui all'art. 601 del T.U. sulla scuola (D.Lgs. n. 244/1997)
prevede che gli artt. 21 e 33 della legge n. 104/1992 comportino la precedenza anche in sede
di mobilità;

che, di contro, gli artt. 13, punto IV, e 14 del C.C.N.I. dell'11 aprile 2017, prorogato
anche per l'a.s. 2018/2019, riconoscono la precedenza al figlio referente unico che assiste il
genitore disabile nei trasferimenti provinciali, mentre in quelli interprovinciali solo nelle
operazioni di assegnazione provvisoria;



che tali disposizioni parziali, meno favorevoli, si pongono in contrasto con la suddetta norma imperativa e vanno quindi ritenute nulle;

che dal bollettino delle operazioni di trasferimento e passaggio del personale di ruolo per l'a.s. 2018/2019 si evince che [redacted], [redacted], [redacted] trasferimento dal Lazio in provincia di Messina, ambito 0015 (Lipari – EH sost. minorati psicofisici);

che, pertanto, non sussistendo ulteriori ostacoli alla mobilità dell'istante, la domanda merita accoglimento, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate;

che, sotto diverso profilo, sussiste il *periculum in mora*, posto che i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma rischierebbero di pregiudicare il diritto-dovere della ricorrente, alla scadenza dell'assegnazione provvisoria (31.8.2017), di prestare anche per gli anni successivi la dovuta assistenza al padre residente a Lipari;

che nei rapporti con le Amministrazioni convenute le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, considerate [redacted] [redacted]; mentre in quelli con i controinteressati, rimasti contumaci, considerate le ragioni della decisione [redacted]

P. Q. M.

ordina alle amministrazioni convenute, per quanto di rispettiva competenza, di provvedere al trasferimento della ricorrente a far data dall'a.s. 2018/2019 quale docente di scuola primaria su posto EH presso l'Ambito Sicilia 0015-Lipari con la precedenza di cui all'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/1992;

condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese del giudizio, [redacted]
[redacted]
[redacted]

Barcellona P.G., 5.7.2018

Il giudice del lavoro
Valeria Totaro

